



Comune di Eboli  
Provincia di Salerno

## **Regolamento per la gestione delle spese di rappresentanza**

**INDICE**

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Definizione di spesa di rappresentanza
- Art. 3 - Soggetti autorizzati ad effettuare le spese
- Art. 4 - Specificazione delle spese di rappresentanza
- Art. 5 - Casi di inammissibilità
- Art. 6 - Gestione amministrativa e contabile
- Art. 7 - Registro di carico e scarico
- Art. 8 - Rendicontazione e pubblicità
- Art. 9 - Entrata in vigore

## **Art. 1 - Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato in attuazione dell'art. 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, disciplina i casi in cui è consentito all'Amministrazione Comunale di Eboli sostenere spese di rappresentanza.

2. Nel rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza, trasparenza, imparzialità, efficacia ed economicità della gestione delle spese di rappresentanza, l'Amministrazione intende dare attuazione al principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione sancito dall'articolo 97 della Costituzione.

In particolare il presente regolamento persegue i seguenti scopi:

- garantire il contenimento della spesa pubblica;
- uniformare la gestione dell'ente al rispetto della normativa vigente e dei principi elaborati dalla giurisprudenza contabile;
- semplificare le procedure amministrative e contabili connesse alle spese di rappresentanza.

## **Art. 2 - Definizione di spesa di rappresentanza**

1. La "spesa di rappresentanza" è finalizzata *promuovere* l'immagine e l'azione dell'ente pubblico, che finanzino manifestazioni della pubblica amministrazione idonee ad attrarre l'attenzione di ambienti qualificati o dei cittadini amministrati, al fine di ricavare i vantaggi correlati alla conoscenza dell'attività amministrativa *del Comune di Eboli*. Essa *assolve lo scopo di consentire al Comune di intrattenere rapporti* istituzionali e di manifestarsi all'esterno in modo confacente ai propri fini pubblici. Deve, inoltre, rivestire il carattere dell'inerenza, ossia deve essere strettamente connessa con il fine di mantenere o accrescere il ruolo, il decoro e il prestigio del Comune di Eboli, nonché possedere il crisma dell'ufficialità nel senso che essa finanzia manifestazioni dell'ente idonee ad attrarre l'attenzione di ambienti qualificati o dei cittadini ebolitani al fine di ricavare vantaggi correlati alla conoscenza dell'attività amministrativa. Tutte le spese vanno quantificate non tanto in relazione ai relativi oggetto e contenuto, quanto per gli scopi che le connotano.

2. Costituiscono "spese di rappresentanza" tutte le spese sostenute dall'Ente derivanti da esigenze di relazione - connesse al perseguimento dei propri fini istituzionali e a doveri di ospitalità - che consentano di mantenere e accrescerne il prestigio, inteso quale elevata considerazione, anche sul piano formale, del ruolo e della presenza attiva del medesimo nel contesto sociale, interno ed internazionale.

3. In particolare costituiscono spese di rappresentanza quelle sostenute in occasione di cerimonie, ricorrenze e visite di personalità rappresentative di Enti o delegazioni italiane o straniere, ovvero in occasione di incontri, convegni e congressi (organizzati direttamente dall'Amministrazione o da altri), manifestazioni o iniziative in cui il Comune risulti coinvolto, allo scopo di perseguire l'interesse pubblico attraverso un'adeguata proiezione all'esterno della propria immagine, di valorizzare il ruolo di rappresentanza per far conoscere, apprezzare e seguire la propria azione a vantaggio della collettività.

4. Le spese di rappresentanza possono essere legittimamente sostenute nei limiti in cui esse sono idonee ad assumere una valenza rappresentativa e necessarie a perseguire le finalità di cui ai commi 1 e 2, avuto riguardo alla qualità dei soggetti che esplicano l'attività e alla eccezionalità della circostanza, inquadrabile al di fuori delle ordinarie.

### **Art. 3 - Soggetti autorizzati ad effettuare le spese**

Le spese di rappresentanza per conto dell'Ente sono autorizzate e coordinate, previa verifica tecnico-economica di ammissibilità delle stesse, dal Sindaco, anche su richiesta e segnalazione degli assessori e del Presidente del Consiglio Comunale.

### **Art. 4 – Specificazione delle spese di rappresentanza**

1. Costituiscono spese di rappresentanza, come da definizione di cui all'art. 2 in particolare, quelle relative alle seguenti iniziative, quando sussista un interesse specifico e diretto dell'Amministrazione connesso al ruolo istituzionale:

- a) ospitalità, spese di trasporto, piccoli omaggi offerti a soggetti estranei alla Pubblica Amministrazione investiti di cariche pubbliche o rappresentativi di istituzioni, enti, associazioni di alto rilievo sociale, politico, culturale o sportivo;
- b) conferenza stampa, per fini istituzionali, indette dai soggetti autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza, purché finalizzate a promuovere l'immagine o l'azione dell'ente;
- c) stampe di inviti, manifesti, materiale pubblicitario, affitto locali, inserzioni su quotidiani, addobbi e impianti vari, servizi fotografici e di videoregistrazione, piccole colazioni, rinfreschi, trasporti, piccoli doni in occasione di cerimonie ufficiali o inaugurazioni alle quali partecipino autorità o personalità rappresentative estranee all'Amministrazione Comunale;
- d) forme di ospitalità o atti di cortesia di valore simbolico (piccoli doni quali targhe, medaglie, libri, volumi, coppe, omaggi floreali, presenti simbolici, ecc.), in occasione di rapporti ufficiali tra organi del Comune ed organi di altre Amministrazioni Pubbliche (italiane o straniere), o di soggetti, personalità e delegazioni (italiani o stranieri), in visita all'Ente, oppure in occasione di visite all'estero compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali del medesimo Ente.

### **Art. 5 – Casi di inammissibilità**

1. Non rientrano nelle spese di rappresentanza:

Non sono imputabili a spese di rappresentanza le spese esibite con carenza di documentazione giustificativa e quelle che, pur in presenza di una dimostrazione documentale, non posseggono i presupposti sostanziali di cui all'art. 2, nonché le spese effettuate dai soggetti non autorizzati.

2. Non sono considerate spese di rappresentanza e pertanto non ammissibili con oneri a carico dell'Ente:

- a. Gli atti di mera liberalità;
- b. Le spese di ospitalità, ristorazione, coffee break, brunch a favore di autorità o altri soggetti esterni particolarmente qualificati (istituzionalmente rappresentativi dell'Ente al quale appartengono) che si incontrano per adempiere prettamente alle proprie attività istituzionali ovvero in veste informale ovvero non ufficiale;
- c. Spese per l'acquisto di acqua e di altri generi alimentari per il ristoro degli Amministratori dell'Ente durante le sedute di giunta e consiliari;
- d. Omaggi a favore di dipendenti, ex dipendenti, amministratori, ex amministratori dell'Ente (ad esempio, doni in occasione del pensionamento, rinfreschi o gadget natalizi a favore del personale dipendente);
- e. Ospitalità e/o pasti a favore di fornitori dell'ente o di soggetti legati all'Ente da rapporti di tipo professionale (affidatari di incarichi, consulenze, collaborazioni ecc.);
- f. Colazioni, pranzi e/o cene in favore di soggetti appartenenti all'Amministrazione o anche a soggetti esterni, ove non in concomitanza con eventi ufficiali e formali;

- g. Le spese connesse a premiazioni di tipo sportivo o culturale o per eventi turistico/culturali ricorrenti e funzionali effettuate dal rispettivo ufficio, nell'ambito delle iniziative ricomprese nei programmi ed Aree di competenza;
- h. Le spese per telegrammi di condoglianze e necrologi in favore di dipendenti, ex dipendenti, amministratori, ex amministratori dell'Ente, o delle loro famiglie;
- i. le spese erogate in occasione e nell'ambito di normali rapporti istituzionali a favore di soggetti che non sono rappresentativi degli organi di appartenenza, ancorché estranei all'Ente; l. le spese erogate in occasione di visite di soggetti in veste informale o non ufficiale;
- m. spese sostenute per consumazioni;
- n. pubblicazioni contenenti riferimenti diretti alla promozione dell'immagine dei vertici politici;
- o. oblazioni, sussidi, atti di beneficenza;

#### **Art. 6 – Gestione amministrativa e contabile**

1. Le spese di rappresentanza sono effettuate sino al raggiungimento dei limiti dell'apposito stanziamento del bilancio ad esse destinato in via esclusiva, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente.
2. Lo stanziamento per le spese di rappresentanza determinato con il bilancio di previsione è assegnato annualmente, con il Piano Esecutivo di Gestione.
3. Le spese di rappresentanza sono impegnate dal Responsabile di Area a cui è assegnato il relativo capitolo di spesa, mediante apposita determinazione, indicante, per ogni singola spesa, le circostanze e le ragioni di interesse pubblico che hanno indotto a sostenerla e le persone che beneficiano della stessa.
4. Le spese di rappresentanza sono liquidate dal medesimo responsabile di Area, con apposito atto, sulla base di idonea documentazione giustificativa (fattura, ricevuta fiscale).
5. Le spese di rappresentanza devono essere adeguatamente motivate per consentire un appropriato controllo; a tal fine l'obbligo di giustificazione e motivazione comporta l'obbligo di specifica documentazione da cui risulti, per ogni specifica spesa:
  - l'esposizione dell'interesse istituzionale perseguito;
  - la dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'Ente e la spesa;
  - l'effettiva esecuzione delle spese;
  - le circostanze e le ragioni che hanno indotto a sostenerla;
  - la qualificazione e la specificazione dei soggetti destinatari.
6. Qualora la spesa di rappresentanza si estrinsechi nell'acquisizione di beni e servizi deve rispettare le relative procedure previste dalla legge e/o dal regolamento per le spese economiche.

#### **Art. 7 – Registro di carico e scarico**

1. Nel caso in cui l'Ente acquisti un certo quantitativo di beni destinati a rappresentanza il relativo Responsabile deve tenere un registro di carico e scarico dei beni allo scopo di dare evidenza dei destinatari degli omaggi.

### **Art. 8 – Rendicontazione e pubblicità**

1. Le spese di rappresentanza sono rendicontate in apposito prospetto allegato al rendiconto di gestione, sulla base di quanto previsto dall'articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148).
2. Per tale scopo viene predisposto alla fine di ogni esercizio, un apposito prospetto contenente per ogni spesa sostenuta l'oggetto, l'occasione in cui la spesa è stata sostenuta e l'importo.
3. Il prospetto è pubblicato sul sito internet nella sezione Amministrazione Trasparente e trasmesso alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, a cura del servizio finanziario dell'Ente.

### **Art. 9 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore dal momento dell'esecutività della deliberazione che lo approva.